

**IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE:
RIMBORSI PER INCOMPATIBILITÀ CON LA DIRETTIVA UE**

Sentenza del 25.1.2024 n 1445/2024 – Corte di Giustizia Tributaria

primo grado di Roma Sez. 18

Composizione

Presidente Alessandro Clemente

Relatore Alessandro Clemente

**101 INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E
COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) -**

Direttiva 2008/118/CE – Rapporti con la normativa nazionale – Conseguenze –
Rimborso – Limiti – Fattispecie

Massima

L'art 1, paragrafo 2 Direttiva 2008/118/CE (secondo cui gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni) osta ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che tale imposta non ha una finalità specifica e che il suo gettito è inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali, con la conseguenza che, qualora uno Stato membro abbia prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, i singoli hanno diritto al rimborso, comprensivo delle perdite derivanti dall'indisponibilità di somme di denaro a seguito dell'esigibilità anticipata dell'imposta. (Nella specie, relativa all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, cd. IRBA, è stato affermato che tale incompatibilità sussiste anche antecedentemente al 1° gennaio 2021, data di avvenuta abrogazione dell'IRBA con salvezza degli effetti obbligatori pregressi).

Rif. normativi

DLgs 398/1990

LR Lazio 19/2011

L 178/2020 art 1 commi 628 e 629

Conformità

CGUE ord. sez. VII 9.11.2021; Cass sent. 6858/2023

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCISE PER ENERGIA ELETTRICA E PROPONIBILITA'
DELLA DOMANDA DI RIMBORSO DEL SALDO CREDITORIO**

Sentenza del 20 gennaio 2025, n. 974 del 2025 (dep. 04/02/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele (Giudice)

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 834 GAS ED ENERGIA
ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Accise sull'energia elettrica – Rimborsabilità del saldo creditorio – Cessazione dell'attività di impresa - Necessità dell'esaurimento del rapporto tributario - Prosecuzione dell'attività dopo fusione societaria – Conseguenze - Improporzionalità della domanda.

Massima

In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio, che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto *ex lege* dai successivi versamenti di acconto, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, che presuppone l'effettiva cessazione dell'attività d'impresa nel settore energetico. (In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile o proponibile la domanda di rimborso del saldo creditorio da parte di una società, operante nel settore della fornitura di servizi energetici, che, sia pure con un'altra denominazione per effetto di successiva fusione con altra società, abbia comunque continuato la propria attività, non potendo ritenersi esaurito il relativo rapporto tributario).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 56 d.lgs. n. 504 del 1995

Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995

Conformità

Anno pubb.

2025